Sistema Italia

Regolamento di gestione

Regolamento di gestione semplificato degli OICVM italiani gestiti da ANIMA SGR S.p.A.

Il presente Regolamento è valido a decorrere dal 14 aprile 2025

LINEA MERCATI

- Anima Iniziativa Italia

LINEA PROFILI

- Anima Crescita Italia
- Anima Crescita Italia New

LINEA STRATEGIE

- Anima Pro Italia

ANIMA

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

a) Scheda Identificativa
b) Caratteristiche del Prodotto
c) Modalità di funzionamento

Il presente Regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 37, comma 5 del Decreto Legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), relative all'approvazione in via generale dei Regolamenti dei Fondi comuni. Pertanto, il presente Regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia, in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

a) Scheda Identificativa

Denominazione, tipologia e durata dei Fondi

OICVM denominati:

LINEA MERCATI
Anima Iniziativa Italia

LINEA PROFILI
Anima Crescita Italia
Anima Crescita Italia New

LINEA STRATEGIE
Anima Pro Italia

La durata di ciascun OICVM (di seguito, anche "Fondo" o collettivamente "Fondi") è fissata al 31 dicembre 2050 salvo proroga. Per ogni Fondo sono previste quattro Classi di quote, definite quote di "Classe A", quote di "Classe AP", quote di "Classe F" e quote di "Classe AD"; per il Fondo "Anima Iniziativa Italia" è prevista un'ulteriore Classe di quote, definita quote di "Classe Y". Le predette Classi di quote si differenziano per il regime commissionale applicato e/o per il regime dei proventi; inoltre le quote di "Classe F", di "Classe Y" e di "Classe AP" sono destinate esclusivamente ai soggetti indicati all'articolo 1 ("Caratteristiche delle Classi di quote del Fondo"). Ove non diversamente precisato, ogni riferimento alle quote di Fondi contenuto nel presente Regolamento deve intendersi quale riferimento alle quote di ciascuna Classe. Tutte le quote di un Fondo - ovvero tutte le quote appartenenti alla medesima Classe - hanno uguale valore e uguali diritti.

Società di Gestione del Risparmio
ANIMA SGR S.p.A. (di seguito: la "SGR") con sede legale in Milano, Corso Garibaldi n. 99, iscritta all'Albo tenuto dalla Banca d'Italia, di cui all'art. 35 del D. Lgs. 58/98, al n. 8 della Sezione Gestori di OICVM. La SGR è soggetta ad attività di direzione e coordinamento dell'azionista unico, nonché Capogruppo, Anima Holding S.p.A..
Il sito internet della SGR è: www.animasgr.it.

Depositario
BNP Paribas S.A. - Succursale Italia (di seguito: il "Depositario"), con sede legale in Piazza Lina Bo Bardi n. 3, 20124 Milano - iscritta al n. 5482 dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia. Le funzioni di emissione e di rimborso dei certificati di partecipazione ai Fondi vengono espletate presso la sede legale del Depositario. Presso la predetta sede sono disponibili i prospetti contabili dei Fondi. Il sito internet del Depositario è: https://cib.bnpparibas. I rapporti tra la SGR e il Depositario sono regolati da apposita convenzione che specifica, tra l'altro, le funzioni svolte dal Depositario, le modalità di scambio dei flussi informativi tra il medesimo Depositario e la SGR nonché le responsabilità connesse con la custodia delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari facenti parte del patrimonio di ciascun Fondo.

Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari
Il valore unitario della quota, per tutti i Fondi, distinto nelle rispettive Classi sopramenzionate, espresso in Euro, è determinato con cadenza giornaliera, ad eccezione dei giorni di festività nazionali italiane e/o di chiusura della Borsa italiana. In tali casi, il calcolo verrà effettuato con riferimento al primo giorno lavorativo successivo (ove, per "lavorativo", s'intende un giorno compreso tra il lunedì e il venerdì). È comunque calcolato il valore unitario della quota riferito all'ultimo giorno lavorativo, quale sopra definito, di ciascun anno, anche se giorno di chiusura della Borsa italiana.
Il valore unitario della quota è pubblicato sul sito internet della SGR. Sulla medesima fonte è pubblicato mediante avviso il contenuto di ogni modifica regolamentare. Inoltre, il valore della quota è reperibile anche sul quotidiano "Il Sole 24 ORE". La metodologia di calcolo del valore unitario della quota di ciascuna Classe dei Fondi garantisce a ciascuna Classe la medesima *performance* (in termini di incremento/decremento percentuale rispetto al valore di riferimento precedente) al lordo delle spese a carico dei Fondi nonché degli eventuali proventi distribuiti (e della eventuale rettifica fiscale).

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

a) **Scheda Identificativa**
b) **Caratteristiche del Prodotto**
c) **Modalità di funzionamento**

b) Caratteristiche del Prodotto

1. Oggetto, politica d'investimento e altre caratteristiche

1.1 Parte specifica relativa a ciascun Fondo

LINEA MERCATI

Anima Iniziativa Italia

1. Il Fondo è di tipo azionario e mira ad una crescita del valore del capitale investito. Il Fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e alla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 (di seguito "Disciplina PIR 2020").

2. Il Fondo, oltre che in depositi bancari, può investire nei seguenti strumenti finanziari, negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:
   - strumenti finanziari di natura azionaria;
   - strumenti derivati semplici (quali ad esempio *futures*; opzioni; *swap*; ecc...);
   - strumenti finanziari di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o *cum warrant*;
   - strumenti finanziari del mercato monetario;
   - OICVM e FIA aperti non riservati (di seguito "OICR aperti").

3. Il Fondo investe almeno il 70% del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari di natura azionaria - anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione - emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano; tali strumenti finanziari saranno selezionati in misura almeno pari al 17,5% del valore complessivo tra strumenti finanziari di imprese diverse da quelle comprese nell'indice FTSE MIB o indici equivalenti di altri mercati regolamentati esteri, e in misura almeno pari al 3,5% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle comprese nell'indice FTSE MIB e FTSE Italia Mid Cap della Borsa italiana o indici equivalenti di altri mercati regolamentati esteri (nell'insieme definiti "Investimenti Qualificati").

   L'investimento in strumenti finanziari non quotati non può, comunque, essere superiore al 10% del totale delle attività.

4. Il valore complessivo netto del Fondo non può essere investito in misura superiore al 10% in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra Società appartenente al medesimo Gruppo dell'emittente o della controparte (c.d. "limite di concentrazione") o in depositi e conti correnti. Nel computo del limite relativo ai conti correnti non si tiene conto della liquidità detenuta per esigenza di tesoreria presso il Depositario.

   Ai sensi della Disciplina PIR 2020, il predetto "limite di concentrazione" e il limite relativo agli Investimenti Qualificati, di cui al precedente comma 3, devono essere rispettati per almeno i due terzi di ciascun anno solare. Il Fondo non può investire in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.

5. Il Fondo investe in misura principale in azioni emesse da società con bassa e media capitalizzazione senza differenziazione settoriale; il Fondo può, altresì, investire in misura contenuta in azioni emesse da società con elevata capitalizzazione di mercato.
   I titoli saranno principalmente denominati in Euro, minimizzando l'esposizione complessiva del Fondo al rischio di cambio.

6. L'investimento in strumenti del mercato monetario ed in strumenti di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o *cum warrant* è limitato al 30% del valore complessivo netto del Fondo.

   L'investimento in OICR aperti, anche gestiti dalla SGR e/o da altre Società di gestione del Gruppo (questi ultimi, di seguito, OICR "collegati"), è limitato al 10% del totale delle attività.

7. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza, per finalità di copertura dei rischi insiti negli Investimenti Qualificati. Tali derivati rientrano nell'ambito degli investimenti diversi dagli Investimenti Qualificati. In ogni caso, l'investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio-rendimento definito dalla politica d'investimento del Fondo.

8. La SGR attua una gestione di tipo attivo.
   Per la componente azionaria, la politica di gestione si basa sull'analisi macroeconomica per la determinazione dei pesi da attribuire ai singoli settori e su analisi economico-finanziarie per la selezione delle società con le migliori prospettive di crescita, con attenzione alle strategie industriali, alla qualità del *management* e a casi di sottovalutazione presunta.

LINEA PROFILI

Anima Crescita Italia

1. Il Fondo è di tipo bilanciato e mira ad un incremento moderato del valore del capitale, investendo prevalentemente nel sistema delle imprese italiane, con un'ottica di medio/lungo periodo. Il Fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (di seguito "Disciplina PIR") per i PIR costituiti fino al 31 dicembre 2018.

2. Il Fondo, oltre che in depositi bancari, può investire nei seguenti strumenti finanziari, negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:
   - di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o *cum warrant*;
   - di natura azionaria;
   - del mercato monetario;
   - collegati al rendimento di materie prime;
   - derivati semplici (quali ad esempio *futures*; opzioni; *swap*; ecc...);
   - OICVM e FIA aperti non riservati (di seguito "OICR aperti").

3. Il Fondo investe almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari di natura azionaria e/o di natura obbligazionaria - anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione - emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano; tali strumenti finanziari saranno selezionati in misura almeno pari al 21% del valore complessivo tra strumenti finanziari di imprese diverse da quelle comprese nell'indice FTSE MIB o indici equivalenti di altri mercati regolamentati esteri (nell'insieme definiti "Investimenti Qualificati"). L'investimento in strumenti finanziari non quotati non può, comunque, essere superiore al 10% del totale delle attività.

4. Il valore complessivo netto del Fondo non può essere investito in misura superiore al 10% in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra Società appartenente al medesimo Gruppo dell'emittente o della controparte (c.d. "limite di concentrazione") o in depositi e conti correnti. Nel computo del limite relativo ai conti correnti non si tiene conto della liquidità detenuta per esigenza di tesoreria presso il Depositario.

   Ai sensi della Disciplina PIR, il predetto "limite di concentrazione" e il limite relativo agli Investimenti Qualificati, di cui al precedente comma 3, devono essere rispettati per almeno i due terzi di ciascun anno solare. Il Fondo non può investire in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.

5. La *duration* complessiva del Fondo (inclusi i derivati ed esclusi gli OICR aperti) non può essere superiore a 8 anni.

6. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria possono essere effettuati per un controvalore non superiore al 40% del valore complessivo netto del Fondo.

   Il controvalore degli strumenti finanziari denominati in valuta estera detenuti dal Fondo non potrà eccedere il 50% del valore complessivo netto del Fondo. In ogni caso gli strumenti finanziari espressi in valuta estera non dovranno essere esposti ai rischi connessi alle oscillazioni dei tassi di cambio in misura superiore al 30% del valore complessivo netto del Fondo.

Al fine della verifica del predetto limite non viene computato l'investimento in parti di OICVM. L'investimento in OICR aperti, anche gestiti dalla SGR e/o da altre Società di gestione del Gruppo (questi ultimi, di seguito OICR "collegati") è limitato al 10% del totale delle attività.

7. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza, per finalità di copertura dei rischi insiti negli Investimenti Qualificati. Tali derivati rientrano nell'ambito degli investimenti diversi dagli Investimenti Qualificati. In ogni caso, l'investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio-rendimento definito dalla politica d'investimento del Fondo.

8. La SGR attua una gestione di tipo attivo.
   Gli investimenti sono effettuati, per la parte monetaria e obbligazionaria, sulla base di una analisi macroeconomica delle principali variabili delle maggiori economie mondiali, con particolare attenzione alle politiche monetarie messe in atto dalle Banche Centrali, nonché sulla base di un'analisi di bilancio e di credito delle principali società emittenti sui mercati obbligazionari (ad es.: *ratios* patrimoniali, livelli di indebitamento, differenziali di rendimento rispetto ad attività prive di rischio).
   Per la parte azionaria gli investimenti sono effettuati sulla base di analisi macroeconomiche e industriali per la determinazione dei pesi dei singoli Paesi e settori, analisi economico/finanziarie per la selezione principalmente di aziende che presentano un profilo di investimento interessante in relazione a parametri di valutazione ritenuti significativi.

Anima Crescita Italia New

1. Il Fondo è di tipo bilanciato e mira ad un incremento moderato del valore del capitale, investendo prevalentemente nel sistema delle imprese italiane, con un'ottica di medio/lungo periodo.
   Il Fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) di cui alla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 (di seguito "Disciplina PIR 2020").

2. Il Fondo, oltre che in depositi bancari, può investire nei seguenti strumenti finanziari, negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:
   - di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o *cum warrant*;
   - di natura azionaria;
   - del mercato monetario;
   - collegati al rendimento di materie prime;
   - derivati semplici (quali ad esempio *futures*; opzioni; *swap*; ecc...);
   - OICVM e FIA aperti non riservati (di seguito "OICR aperti").

3. Il Fondo investe almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari di natura azionaria e/o di natura obbligazionaria - anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione - emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano. Tali strumenti finanziari saranno selezionati in misura almeno pari al 17,5% del valore complessivo tra strumenti finanziari di imprese diverse da quelle comprese nell'indice FTSE MIB o indici equivalenti di altri mercati regolamentati esteri e in misura almeno pari al 3,5% del valore complessivo tra strumenti finanziari di imprese diverse da quelle comprese nell'indice FTSE MIB e FTSE Italia Mid Cap della Borsa italiana o indici equivalenti di altri mercati regolamentati esteri (nell'insieme definiti "Investimenti Qualificati").
   L'investimento in strumenti finanziari non quotati non può, comunque, essere superiore al 10% del totale delle attività.

4. Il valore complessivo netto del Fondo non può essere investito in misura superiore al 10% in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra Società appartenente al medesimo Gruppo dell'emittente o della controparte (c.d. "limite di concentrazione") o in depositi e conti correnti. Nel computo del limite relativo ai conti correnti non si tiene conto della liquidità detenuta per esigenza di tesoreria presso il Depositario.

   Ai sensi della Disciplina PIR 2020, il predetto "limite di concentrazione" e il limite relativo agli Investimenti Qualificati, di cui al precedente comma 3, devono essere rispettati per almeno i due terzi di ciascun anno solare. Il Fondo non può investire in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.

5. La *duration* complessiva del Fondo (inclusi i derivati ed esclusi gli OICR aperti) non può essere superiore a 8 anni.

6. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria possono essere effettuati per un controvalore non superiore al 40% del valore complessivo netto del Fondo.

   Il controvalore degli strumenti finanziari denominati in valuta estera detenuti dal Fondo non potrà eccedere il 50% del valore complessivo netto del Fondo. In ogni caso gli strumenti finanziari espressi in valuta estera

non dovranno essere esposti ai rischi connessi alle oscillazioni dei tassi di cambio in misura superiore al 30% del valore complessivo netto del Fondo. Al fine della verifica del predetto limite non viene computato l'investimento in parti di OICVM. L'investimento in OICR aperti, anche gestiti dalla SGR e/o da altre Società di gestione del Gruppo (questi ultimi, di seguito OICR "collegati") è limitato al 10% del totale delle attività.

7. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza, per finalità di copertura dei rischi insiti negli Investimenti Qualificati. Tali derivati rientrano nell'ambito degli investimenti diversi dagli Investimenti Qualificati.
   In ogni caso, l'investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio-rendimento definito dalla politica d'investimento del Fondo.

8. La SGR attua una gestione di tipo attivo.
   Gli investimenti sono effettuati, per la parte monetaria e obbligazionaria, sulla base di una analisi macroeconomica delle principali variabili delle maggiori economie mondiali, con particolare attenzione alle politiche monetarie messe in atto dalle Banche Centrali, nonché sulla base di un'analisi di bilancio e di credito delle principali società emittenti sui mercati obbligazionari (ad es.: *ratios* patrimoniali, livelli di indebitamento, differenziali di rendimento rispetto ad attività prive di rischio).
   Per la parte azionaria gli investimenti sono effettuati sulla base di analisi macroeconomiche e industriali per la determinazione dei pesi dei singoli Paesi e settori, analisi economico/finanziarie per la selezione principalmente di aziende che presentano un profilo di investimento interessante in relazione a parametri di valutazione ritenuti significativi.

LINEA STRATEGIE

Anima Pro Italia

1. Il Fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n.232 (di seguito "Disciplina PIR") per i PIR costituiti fino al 31 dicembre 2018.

2. Il Fondo può investire nei seguenti strumenti finanziari, negoziati nei mercati regolamentati ovvero OTC:
   - titoli rappresentativi del capitale di rischio fino al 50% del totale attività;
   - titoli di debito e del mercato monetario fino al 100% del totale attività;
   - in misura residuale (ossia fino al 10% del totale attività per ciascuna delle tipologie di strumenti finanziari di seguito elencate):
     - in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi;
     - in depositi bancari;
     - in OICVM armonizzati purché la politica d'investimento degli OICVM da acquisire sia compatibile con quella del Fondo acquirente. È escluso l'investimento in OICVM collegati.

3. Il Fondo investe almeno il 70% del totale attività in strumenti finanziari di natura azionaria e/o di natura obbligazionaria - anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione - emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano. Tali strumenti finanziari saranno rappresentati, per almeno il 21% del totale attivo, da strumenti finanziari di imprese diverse da quelle comprese nell'indice FTSE MIB o indici equivalenti di altri mercati regolamentati esteri (nell'insieme definiti "Investimenti Qualificati").

   L'investimento in strumenti finanziari non quotati non può, comunque, essere superiore al 10% del totale delle attività. Il valore complessivo netto del Fondo non può essere investito in misura superiore al 10% in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra Società appartenente al medesimo Gruppo dell'emittente o della controparte ("limite di concentrazione") o in depositi e conti correnti. Nel computo del limite relativo ai conti correnti non si tiene conto della liquidità detenuta per esigenza di tesoreria presso il Depositario.

   Nel rispetto della Disciplina PIR, il limite relativo agli "Investimenti Qualificati" ed "limite di concentrazione" saranno soddisfatti, in ciascun anno solare, per almeno i due terzi dell'anno stesso.

   Il Fondo non investe in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.

4. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari principalmente denominati in Euro.

5. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza, per finalità di copertura dei rischi insiti negli Investimenti Qualificati. Tali derivati rientrano nell'ambito degli investimenti diversi dagli Investimenti Qualificati. In ogni caso, l'investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio-rendimento definito dalla politica d'investimento del Fondo.

6. La SGR adotta una tecnica di gestione di tipo "flessibile", pertanto il Fondo è gestito in base a criteri o strategie di investimento che prevedono una *allocation* di portafoglio flessibile, mediante l'investimento in diverse tipologie di strumenti finanziari e nel rispetto del vincolo di una predeterminata soglia di rischio.

7. Il Fondo può investire fino al 100% (o in misura superiore al 35%) delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti da Stati, enti locali e Organismi Internazionali a carattere pubblico dei Paesi OCSE, a condizione che detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.

1.2 Parte relativa a tutti i Fondi

Gli investimenti, coerentemente con lo specifico indirizzo di ciascun Fondo, sono disposti nel rispetto dei divieti e dei limiti indicati per gli OICVM dal Regolamento sulla gestione collettiva adottato da Banca d'Italia.
Fra gli strumenti del mercato monetario e gli strumenti di natura obbligazionaria sono ricompresi gli strumenti finanziari strutturati a condizione che la natura della componente derivativa inclusa nello strumento sia compatibile con la politica d'investimento del Fondo.

Fra gli strumenti di natura azionaria sono compresi anche i REITS, sia costituiti sotto forma contrattuale, sia costituiti in forma di società di investimento o di *"unit trust"*, gli MLPs (Master Limited Partnership's) nonché gli SPACS (Special Purpose Acquisition Company).

La SGR può ricorrere all'utilizzo di strumenti finanziari innovativi.
L'attivazione di nuove tipologie di strumenti, indipendentemente dalla quotazione o meno in un mercato regolamentato, è subordinata all'approvazione da parte delle preposte strutture aziendali relativamente all'ammissibilità della detenzione dello strumento stesso ed alla preventiva verifica dell'adeguatezza del sistema organizzativo e dei controlli interni.

Gli strumenti finanziari sono classificati di "adeguata qualità creditizia" (c.d. *investment grade* o elevato merito di credito) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di *rating* del credito stabilite nell'Unione Europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di *rating* del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi.

Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di "adeguata qualità creditizia" se hanno ricevuto l'assegnazione di un *rating* pari ad *investment grade* da parte di almeno una delle citate agenzie di *rating.*

La SGR si avvale di una procedura interna ("Policy ESG") per l'analisi, la valutazione e la classificazione degli emittenti in funzione di fattori ambientali, sociali e di *governance* (c.d. ESG - "Environmental, Social and corporate Governance factors"). Tale valutazione può determinare una eventuale esclusione di strumenti finanziari di emittenti ritenuti non in linea con alcuni specifici criteri individuati dalla Policy ESG, il cui estratto è disponibile sul sito della SGR.

Ai sensi del presente Regolamento per mercati regolamentati si intendono i mercati iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 64-*quater*, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo dell'Assogestioni e pubblicata nel sito internet dell'Associazione stessa, dei Paesi verso i quali è orientata la politica d'investimento di ciascun Fondo e indicati nel presente Regolamento.

Si riportano di seguito i controvalori, in termini percentuali, associati alle definizioni utilizzate nell'ambito del presente Regolamento in relazione alla rilevanza degli investimenti rispetto al totale del portafoglio:

Principale	> 70%
Prevalente	Compreso tra il 50% e il 70%
Significativo	Compreso tra il 30% e il 50%
Contenuto	Compreso tra il 10% e il 30%
Residuale	< 10%

La valuta di denominazione dei Fondi è l'Euro. L'unità di misura minimale per qualsiasi operazione effettuata è il centesimo di Euro. Tale principio di carattere generale non trova applicazione nell'ipotesi di determinazione del valore unitario delle quote, nel qual caso si computano anche i millesimi di Euro. Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione dei Fondi sono convertite in quest'ultima valuta utilizzando il tasso di cambio accertato attraverso le rilevazioni dei principali contributori, calcolati e pubblicati da WM Company, sulla base dei dati resi disponibili sui circuiti informativi di Refinitiv.

Nel caso in cui i citati tassi di cambio non fossero disponibili, verranno utilizzati i tassi di cambio correnti, alla data di riferimento della valutazione, accertati quotidianamente dalla Banca Centrale Europea (BCE).

Nella selezione di investimenti in valuta estera si tiene conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio.

Resta comunque ferma la facoltà per la SGR di detenere una parte del patrimonio di ciascun Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte, anche diverse da quelle ordinariamente previste e descritte nel Regolamento, volte a tutelare l'interesse dei Partecipanti.

Compatibilmente con la politica d'investimento di ciascun Fondo e ai fini di una più efficiente gestione del portafoglio, possono effettuarsi, nei limiti e alle condizioni previsti dalle disposizioni vigenti, operazioni di pronti contro termine e prestito titoli.

Caratteristiche delle Classi di quote dei Fondi

Le Classi di quote si differenziano per il diverso regime delle spese di cui all'art. 3, nonché per il regime dei proventi. La "Classe A", la "Classe AP", la "Classe F" e la "Classe Y" sono del tipo ad accumulazione dei proventi, la "Classe AD" è del tipo a distribuzione dei proventi.

Le quote di "Classe AP", inoltre, sono finalizzate esclusivamente all'investimento nei piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR), pertanto possono essere acquistate solo dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato italiano. Per la predetta Classe di quote non è consentita la cointestazione.

Le quote di "Classe F" e di "Classe Y", inoltre, possono essere acquistate solo dai dipendenti ed ex dipendenti di Anima Holding S.p.A. e di Società da questa direttamente o indirettamente controllate, da "Clienti Professionali di diritto" di cui all'Allegato 3 della Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (Regolamento Intermediari) nonché dalle "Controparti Qualificate" di cui all'art. 6 comma 2-*quater* lettera *d)*, numeri 1), 2) e 3) del TUF e all'articolo 61, comma 2, del Regolamento Intermediari.

Per ciascuna delle suddette Classi di quote sono previsti specifici importi minimi di sottoscrizione, indicati nella parte c), Modalità di Funzionamento, par. I.2 "Modalità di sottoscrizione delle quote".

Inoltre, la sottoscrizione di quote di "Classe AP" per ogni singolo Partecipante è consentita, entro i limiti annuo e complessivo previsti dall'art. 1, comma 101, delle Legge di bilancio 2017 e successive modificazioni.
In caso di versamenti superiori alle soglie predette, la parte eccedente verrà destinata alla sottoscrizione delle quote di "Classe A".

Le somme eventualmente disinvestite potranno essere reintegrate nel rispetto della Disciplina PIR.

Operazioni con parti correlate

I Fondi possono acquistare titoli di Società finanziate da Società del Gruppo di appartenenza della SGR; la SGR si riserva la facoltà di investire in parti di OICR aperti gestiti dalla stessa SGR o da altre Società di gestione del risparmio alla stessa legate, tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta, purché i programmi di investimento degli OICR da acquisire siano compatibili con quelli del Fondo acquirente.

Il Consiglio di Amministrazione della SGR può adottare una delibera nella quale sono individuati i limiti all'acquisto, per conto dei patrimoni gestiti, di strumenti finanziari emessi o collocati da Società del Gruppo.

2. Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione

2.1 I Fondi in relazione alla "Classe A", alla "Classe AP", alla "Classe F" e alla "Classe Y" è del tipo a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai Partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.

2.2 Determinazione e distribuzione dei proventi della "Classe AD"

2.2.1 I Fondi in relazione alla "Classe AD" sono del tipo a distribuzione dei proventi.
I proventi sono determinati e distribuiti ai Partecipanti secondo le modalità di seguito riportate per ciascun Fondo.

2.2.2 Per ciascun Fondo indicato nella tabella che segue, la SGR può distribuire ai Partecipanti una cedola fino al 100% dei proventi conseguiti in proporzione al numero di quote possedute da ciascun Partecipante ai sensi di quanto previsto nei punti successivi, relativamente al Periodo di riferimento, con la cadenza e nei limiti di seguito riportati.

L'importo spettante a ciascuna quota sarà determinato dividendo l'ammontare dei proventi, come di seguito calcolati, per il numero delle quote in circolazione alla data determinata dal Consiglio di Amministrazione della SGR in occasione dell'approvazione della Relazione di gestione. Il valore unitario della quota calcolato in tale data sarà, pertanto, ex-cedola.

Il provento corrisposto verrà comunque fissato in misura almeno pari ai livelli minimi e non superiore ai livelli massimi, indicati per ciascun Fondo nella tabella che segue, riferiti al valore unitario della quota calcolato il primo giorno lavorativo del Periodo di riferimento.

Fondo	Periodo di riferimento	Cadenza	Livello minimo-massimo
Anima Iniziativa Italia	1° gennaio - 30 giugno e 1° luglio - 31 dicembre	semestrale	1,0% - 2,5%
Anima Crescita Italia	1° gennaio - 30 giugno e 1° luglio - 31 dicembre	semestrale	0,5% - 2,0%
Anima Crescita Italia New	1° gennaio - 30 giugno e 1° luglio - 31 dicembre	semestrale	0,5% - 2,0%
Anima Pro Italia	1° gennaio - 30 giugno e 1° luglio - 31 dicembre	semestrale	0,5% - 2,0%

I proventi oggetto di distribuzione sono riconducibili alla somma algebrica delle seguenti voci della sezione reddituale della Relazione di gestione redatta in relazione al periodo per il quale si procede alla distribuzione dei proventi:

- A 1. Proventi da investimenti su strumenti finanziari quotati;
- B 1. Proventi da investimenti su strumenti finanziari non quotati;
- F 1. Proventi delle operazioni di pronti contro termine e assimilati;
- I 1. Interessi attivi su disponibilità liquide;
- I 2. Altri ricavi.

Il Consiglio di Amministrazione della SGR ha facoltà di non procedere ad alcuna distribuzione, tenuto conto dell'andamento del valore delle quote e della situazione di mercato.

Per effetto di alcuni fattori (es. non vengono prese in considerazione tutte le voci del conto economico; è previsto un livello minimo di provento), l'importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal Fondo (variazione del valore della quota rettificata dell'eventuale provento unitario distribuito nel corso del Periodo di riferimento).

In tal caso la parte di importo distribuito che eccede detto risultato (anche l'intera cedola) rappresenterà una restituzione di capitale, anche ai fini fiscali, che non comporterà comunque un rimborso automatico di un numero determinato di quote o frazioni di esse bensì determinerà una diminuzione del valore unitario delle stesse.

2.2.3 Si considerano aventi diritto alla distribuzione dei proventi di cui al punto 2.2.2 i Partecipanti esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex-cedola.

2.2.4 L'ammontare dei proventi distribuiti per ciascun Fondo, spettante ad ogni quota, in relazione ai periodi di riferimento di cui alla tabella al precedente punto 2.2.2 nonché la data di inizio della distribuzione vengono indicati nella relazione di accompagnamento della Relazione di gestione, redatta entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi dall'organo amministrativo della SGR e pubblicati sulla fonte indicata nella "*Scheda Identificativa*".

In ogni caso la data stabilita non può essere posteriore al trentesimo giorno successivo alla data di approvazione della Relazione di gestione.

2.2.5 La distribuzione dei proventi avviene a mezzo del Depositario in proporzione al numero di quote possedute da ciascun Partecipante.

Qualora il Sottoscrittore abbia richiesto l'emissione del certificato di partecipazione, il pagamento dei proventi è subordinato alla presentazione, anche tramite il Collocatore, al Depositario delle cedole e, in caso di certificato nominativo, dell'intero certificato e delle relative cedole.

I proventi sono corrisposti con bonifico bancario, con assegno di traenza o con assegno circolare non trasferibile, esclusivamente agli aventi diritto, a scelta del Partecipante, che dovrà corrispondere le relative spese.

Qualora il Partecipante richieda la corresponsione dei proventi con invio a domicilio del mezzo di pagamento, ciò avverrà a rischio e spese dello stesso. Gli importi distribuiti sono arrotondati per difetto al centesimo di Euro e le eventuali frazioni di ricavi non corrisposte vengono ricomprese nel patrimonio del Fondo.

I Partecipanti hanno facoltà di richiedere la variazione delle modalità di pagamento dei proventi. Tale richiesta sarà ritenuta valida anche per le successive distribuzioni, salvo disposizione scritta contraria. Su richiesta del Partecipante, che abbia disposto l'immissione delle quote nel certificato cumulativo rappresentativo di una pluralità di quote appartenenti a più Partecipanti, i proventi destinati alla distribuzione possono essere totalmente o parzialmente reinvestiti nel Fondo in esenzione di spese, al netto di eventuali oneri fiscali.

In tali casi il reinvestimento avverrà sulla base del primo valore quota ex-cedola ed il numero delle quote da assegnare al Partecipante viene determinato sulla base del valore unitario della quota relativo al primo giorno di distribuzione dei proventi.

La SGR provvederà ad inviare al Partecipante una comunicazione di conferma dell'avvenuto investimento.

2.2.6 I diritti relativi alle cedole non riscosse si prescrivono a favore del Fondo nei termini di legge. Qualora il credito si prescriva successivamente alla pubblicazione del Rendiconto finale di liquidazione del Fondo, i proventi sono acquisiti al patrimonio della SGR.

3. Regime delle spese

3.1 Spese a carico dei Fondi

3.1.1 Le spese a carico di ciascun Fondo sono rappresentate da:

a) una **commissione di gestione**, calcolata quotidianamente sul valore complessivo netto del Fondo/Classe e prelevata dalle disponibilità liquide del Fondo stesso il primo giorno del mese successivo a quello di calcolo.

La determinazione di tale percentuale avviene, per ciascuna Classe, in base alle seguenti modalità:

	Valore Medio Mensile	Su base annua
LINEA MERCATI		
Anima Iniziativa Italia - Classe A	0,16667%	2,00%
Anima Iniziativa Italia - Classe AP	0,16667%	2,00%
Anima Iniziativa Italia - Classe AD	0,16667%	2,00%
Anima Iniziativa Italia - Classe F	0,07167%	0,86%
Anima Iniziativa Italia - Classe Y	0,08333%	1,00%
LINEA PROFILI		
Anima Crescita Italia - Classe A	0,1125%	1,35%
Anima Crescita Italia - Classe AP	0,1125%	1,35%
Anima Crescita Italia - Classe AD	0,1125%	1,35%
Anima Crescita Italia - Classe F	0,05833%	0,70%

	Valore Medio Mensile	Su base annua
Anima Crescita Italia New - Classe A	0,1125%	1,35%
Anima Crescita Italia New - Classe AP	0,1125%	1,35%
Anima Crescita Italia New - Classe AD	0,1125%	1,35%
Anima Crescita Italia New - Classe F	0,05833%	0,70%
LINEA STRATEGIE		
Anima Pro Italia - Classe A	0,125%	1,50%
Anima Pro Italia - Classe AP	0,125%	1,50%
Anima Pro Italia - Classe AD	0,125%	1,50%
Anima Pro Italia - Classe F	0,0625%	0,75%

b) il **costo sostenuto per il calcolo del valore della quota del Fondo**, calcolato giornalmente sul valore complessivo netto del Fondo, nella misura massima dello 0,075% su base annua, oltre le imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti, prelevato mensilmente dalle disponibilità del Fondo entro il quindicesimo giorno lavorativo del mese successivo al mese solare di riferimento;

c) una **commissione di incentivo**, dovuta per tutti i Fondi/Classi ad eccezione della "Classe Y" del Fondo "Anima Iniziativa Italia", applicata come di seguito illustrato.

Anima Iniziativa Italia, Anima Crescita Italia e Anima Crescita Italia New

Il **parametro di riferimento** (*benchmark*) indicato per ciascun Fondo per il calcolo della commissione di incentivo è:

Fondo	Parametro di riferimento
Anima Iniziativa Italia	95% MSCI Italy Small Cap (in Euro) 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (in Euro)
Anima Crescita Italia	15% MSCI Italy Small Cap (in Euro) 7% MSCI Italy IMI Top 40 15% Issuers Capped (in Euro) 8% MSCI World (in Euro) 50% ICE BofA Italy Large Cap Corporate Custom Index (in Euro) 15% JP Morgan GBI Global (in Euro) 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (in Euro)
Anima Crescita Italia New	50% ICE BofA Italy Large Cap Corporate Custom Index (in Euro) 22% MSCI Italy Small Cap (in Euro) 15% JP Morgan GBI Global (in Euro) 5% ICE BofA Euro Treasury Bill (in Euro) 8% MSCI World (in Euro)

Parametri di calcolo:

(i) **Giorno di riferimento per il calcolo:** giorno precedente a quello a cui si riferisce il valore della quota;

(ii) **Periodo di calcolo:** l'orizzonte temporale su cui la *performance* viene misurata e confrontata con quella del parametro di riferimento decorre dall'ultimo giorno di riferimento dell'esercizio finanziario precedente fino al giorno di riferimento per il calcolo; il Periodo di calcolo ha una durata pari all'esercizio finanziario;

(iii) **Periodo di riferimento ai fini del recupero delle perdite:** 5 anni; decorre dall'ultimo giorno di valorizzazione della quota relativo all'esercizio finanziario 2021 per i cinque anni successivi a tale data; successivamente il Periodo di riferimento decorre dall'ultimo giorno di valorizzazione della quota relativa al quinto anno precedente;

(iv) **Frequenza di calcolo:** ad ogni valorizzazione della quota;

(v) **Valore netto della quota:** valore della quota calcolato al netto di tutti i costi;

(vi) **Valore complessivo netto medio:** media dei valori complessivi netti di ciascun Fondo/Classe rilevati nel Periodo di calcolo.

In relazione a ciascun Periodo di calcolo, per ciascun Fondo/Classe, la commissione di incentivo viene applicata:

(i) se la variazione percentuale del valore netto della quota del Fondo/Classe (tenendo conto anche degli eventuali proventi distribuiti) è superiore alla variazione del relativo parametro di riferimento ("*overperformance*");

(ii) se eventuali *underperformance*, realizzate nel Periodo di riferimento ai fini del recupero delle perdite, siano state recuperate; ogni *overperformance* può essere utilizzata una sola volta per compensare le perdite pregresse durante tutta la vita del Fondo.

La commissione di *performance* è applicabile anche nel caso in cui, nel Periodo di calcolo, il Fondo abbia registrato una *performance* negativa ma comunque superiore a quella del parametro di riferimento.

L'aliquota di prelievo applicata per il Fondo Anima Iniziativa Italia è pari al 10% dell'*overperformance*.

L'aliquota di prelievo applicata per i Fondi Anima Crescita Italia e Anima Crescita Italia New è pari al 20% dell'*overperformance*.

La commissione di incentivo viene applicata al minore ammontare tra il valore complessivo netto del Fondo/Classe nel giorno di riferimento per il calcolo ed il Valore complessivo netto medio dello stesso/della stessa.

La SGR preleva la commissione di incentivo dalle disponibilità liquide del Fondo entro il quinto giorno lavorativo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento.

In caso di avvio di un nuovo Fondo/Classe, il primo prelievo della commissione di incentivo potrà avvenire entro il quinto giorno lavorativo successivo alla chiusura del primo esercizio finanziario, purché siano decorsi 12 mesi dalla data di avvio; diversamente il primo prelievo potrà avvenire soltanto entro il quinto giorno dalla chiusura dell'esercizio finanziario successivo.

La SGR ha la facoltà di cristallizzare eventuali commissioni di *performance* maturate con riferimento alle quote oggetto di richiesta di rimborso, nelle dovute proporzioni, alla data di contabilizzazione del rimborso ai Partecipanti, e prelevarle dalle disponibilità liquide del Fondo con cadenza mensile entro il quinto giorno lavorativo del mese di calendario successivo.

È previsto un *fee cap* al compenso della SGR pari, per ciascun Fondo/Classe, alla provvigione di gestione a cui si aggiunge la commissione di incentivo; quest'ultima sommata alla commissione di gestione non può superare il 10% del valore complessivo netto medio di ciascun Fondo/Classe nell'esercizio finanziario.

La variazione del parametro di riferimento viene calcolata sulla base dell'Indice disponibile entro le ore 13:00 del giorno di calcolo.

La SGR ha adottato solidi piani che descrivono le azioni che verranno intraprese in caso di sostanziali variazioni o cessazione di un indice (*benchmark*) utilizzato per il calcolo del parametro di riferimento ai fini dell'applicazione delle commissioni di incentivo degli OICVM, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/1011 dell'8 giugno 2016 (c.d. "Regolamento Benchmark"). Tali piani individuano le unità organizzative coinvolte e prevedono che il processo di selezione dei *benchmark* alternativi assicuri la sostanziale sostituibilità o coerenza tra il nuovo *benchmark* e quello precedente, in particolare con riferimento agli effetti sulla commissione di *performance* e sulla politica d'investimento del Fondo.

La Società fornisce tempestiva informativa ai Partecipanti sulla modifica del *benchmark* mediante pubblicazione sulla fonte indicata nella "*Scheda Identificativa*".

Anima Pro Italia

Parametri di calcolo:

(i) **Giorno di riferimento per il calcolo:** giorno precedente a quello a cui si riferisce il valore della quota;

(ii) **Periodo di calcolo:** dal giorno relativo all'ultimo High Watermark Assoluto (come di seguito definito) al giorno di riferimento per il calcolo;

(iii) **Periodo di riferimento:** intera vita del Fondo;

(iv) **Frequenza di calcolo:** ad ogni valorizzazione della quota;

(v) **Valore netto della quota:** valore della quota calcolato al netto di tutti i costi;

(vi) **Valore complessivo netto medio:** media dei valori complessivi netti di ciascuna Classe rilevati nel Periodo di calcolo;

(vii) **High Watermark Assoluto (HWA):** il valore netto della quota più elevato (tenendo conto anche degli eventuali proventi distribuiti), registrato dall'avvio del Fondo/Classe, come di seguito specificato, fino al giorno precedente al giorno di riferimento per il calcolo.

In caso di avvio:
- di un nuovo Fondo, il primo High Watermark Assoluto corrisponde all'ultimo giorno di quota fissa;
- di una nuova Classe, il primo High Watermark Assoluto corrisponde alla prima valorizzazione.

La commissione di incentivo viene applicata se il valore netto della quota del Fondo/Classe (tenendo conto anche degli eventuali proventi distribuiti) relativo al giorno di riferimento per il calcolo è superiore rispetto al valore dell'HWA.

Se la condizione di applicabilità risulta verificata:
(i) si calcola l'*overperformance* come percentuale dell'incremento registrato dal valore netto della quota (tenendo conto anche degli eventuali proventi distribuiti) nel giorno di riferimento per il calcolo rispetto all'HWA;
(ii) il nuovo High Watermark Assoluto è pari al valore netto della quota nel giorno di riferimento per il calcolo.

L'aliquota di prelievo applicata è pari al 15% dell'*overperformance*.

La commissione di incentivo viene applicata al minore ammontare tra il valore complessivo netto del Fondo/Classe nel giorno di riferimento per il calcolo ed il Valore complessivo netto medio dello stesso/della stessa.

La SGR preleva la commissione di incentivo dalle disponibilità liquide del Fondo con cadenza mensile entro il quinto giorno lavorativo del mese di calendario successivo.

È previsto un *fee cap* al compenso della SGR pari, per ciascun Fondo/Classe, alla provvigione di gestione a cui si aggiunge la commissione di incentivo; quest'ultima sommata alla commissione di gestione non può superare il 10% del valore complessivo netto medio di ciascun Fondo/Classe nell'esercizio finanziario;

d) il compenso riconosciuto al Depositario per l'incarico svolto, calcolato giornalmente sul valore complessivo netto di ciascun Fondo, nella misura massima dello 0,085% su base annua, oltre le imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti;

e) gli oneri connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo;

f) gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari, tra i quali potrà figurare la commissione per il servizio di raccolta ordini, prestato anche da Società appartenenti al medesimo Gruppo della SGR, calcolata quotidianamente - in misura percentuale - sulle singole operazioni di negoziazione degli strumenti finanziari. Nella Relazione annuale dei Fondi saranno resi noti gli importi effettivamente corrisposti per il servizio di raccolta ordini, da comprendere nel calcolo del "*total expense ratio*" (TER);

g) le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del Fondo;

h) i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei Partecipanti purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento di quote del Fondo;

i) le spese degli avvisi inerenti alla liquidazione del Fondo e relativi alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;

j) le spese per la revisione della contabilità e delle Relazioni di gestione del Fondo, ivi compreso il Rendiconto finale di liquidazione;

k) gli oneri finanziari connessi all'eventuale accensione di prestiti e le spese connesse;

l) le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;

m) gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo previsti dalla normativa vigente;

n) il contributo di vigilanza dovuto alla Consob, per lo svolgimento delle attività di controllo e di vigilanza.

L'incidenza complessiva del costo sostenuto per il calcolo del valore della quota unitamente al compenso riconosciuto al Depositario per l'incarico svolto, al netto delle imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti, non potrà comunque essere superiore allo 0,140%.

3.1.2 Il pagamento delle suddette spese, ad eccezione delle commissioni di gestione, del costo per il calcolo del valore della quota e delle commissioni di incentivo è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità del Fondo, con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

3.1.3 In caso di investimento in OICR collegati, dal compenso riconosciuto alla SGR, fino a concorrenza della percentuale della provvigione di gestione e di incentivo a carico del Fondo, è dedotta, per singola componente, la remunerazione avente la stessa natura (provvigione di gestione, di incentivo) percepita dal gestore degli OICR collegati, fermo restando che sul Fondo acquirente non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e rimborso delle parti di OICR collegati acquisiti.

3.2 Oneri a carico dei singoli Partecipanti

3.2.1 A fronte di ogni sottoscrizione di quote la SGR ha diritto di trattenere commissioni di sottoscrizione, prelevate in misura percentuale sull'ammontare lordo delle somme investite, come di seguito indicato per ciascuna Classe di quote:

	Aliquota massima
LINEA MERCATI	
Anima Iniziativa Italia "Classe A - AD - AP - F - Y"	4%
LINEA PROFILI	
Anima Crescita Italia "Classe A - AD - AP - F"	3%
Anima Crescita Italia New "Classe A - AD - AP - F"	3%
LINEA STRATEGIE	
Anima Pro Italia "Classe A - AD - AP - F"	3%

In caso di sottoscrizione di quote di "Classe A", "Classe AP" e "Classe AD" mediante adesione a Piani di Accumulo, le commissioni di sottoscrizione sono applicate, nella misura prevista nel presente articolo, sull'importo complessivo dei versamenti programmati del Piano (definito anche "Valore Nominale del Piano") e sono prelevate:

- al momento della sottoscrizione nella misura del 30% della commissione totale; tale importo non potrà comunque eccedere il 30% del primo versamento;
- la restante parte ripartita in modo lineare sugli ulteriori versamenti.

Nel caso di adesione ai Piani di Accumulo per il Fondo Anima Pro Italia, le commissioni di sottoscrizione vengono corrisposte pro rata in occasione di ogni versamento.

In caso di versamenti anticipati effettuati a valere su un Piano di Accumulo ai sensi del successivo art. I.3.1 della parte c) del presente Regolamento la commissione di sottoscrizione verrà applicata secondo le modalità descritte nella suddetta disposizione.

3.2.2 In caso di operazioni di passaggio tra Fondi della SGR, anche di diversa Classe, incluse quelle rivenienti da rimborso programmato, la SGR ha il diritto di prelevare una commissione di sottoscrizione in misura massima determinata come segue:

a) Fondo di destinazione con commissione di sottoscrizione inferiore: nessuna commissione;
b) Fondi con medesima commissione di sottoscrizione: 1,00% o - se minore - l'aliquota prevista per le operazioni di sottoscrizione nei rispettivi Regolamenti;
c) Fondo di destinazione con commissione di sottoscrizione maggiore: la differenza tra le aliquote previste rispettivamente per il Fondo di destinazione e per il Fondo di provenienza.

In caso di operazioni di passaggio tra Classi del medesimo Fondo, sarà applicata la commissione di sottoscrizione della Classe di destinazione solo qualora la Classe di provenienza non preveda alcuna commissione di sottoscrizione, in caso contrario non sarà applicata nessuna commissione di sottoscrizione.
Il presente regime commissionale non si applica ai Fondi/Classi con commissioni di rimborso nonché ai Fondi i cui Regolamenti non prevedano tale regime commissionale.

3.2.3 La SGR ha comunque il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore:

1) un diritto fisso pari a 8,00 Euro per ogni versamento, sia iniziale che successivo; se il Sottoscrittore opta, nel Modulo di sottoscrizione, per l'invio della lettera di conferma dell'operazione in formato elettronico, il diritto fisso è pari a 6,00 Euro;
2) un diritto fisso pari a 8,00 Euro per il versamento iniziale effettuato all'apertura di un Piano di Accumulo (PAC) nonché pari a 1,25 Euro per ciascun versamento successivo; se il Sottoscrittore opta, nel Modulo di sottoscrizione, per l'invio della lettera di conferma dell'operazione in formato elettronico, il diritto fisso è pari a 6,00 Euro per il versamento iniziale e di 0,75 Euro per ciascun versamento successivo;
3) un diritto fisso pari a 7,00 Euro per ogni operazione di passaggio tra Fondi nonché tra le Classi, diversa da quelle effettuate nell'ambito di operazioni passaggio tra Fondi programmato (*switch* programmato); se il Sottoscrittore, nel Modulo di sottoscrizione opta per l'invio della lettera di conferma dell'operazione in formato elettronico il diritto fisso è pari a 5,00 Euro. Non vengono fatti gravare diritti fissi sulle operazioni di passaggio tra quote di Fondi nella medesima "Classe F " e tra quote di Fondi nella medesima "Classe Y".
4) un diritto fisso pari a 8,00 Euro per ogni operazione di rimborso diversa da quelle effettuate nell'ambito di un rimborso programmato; se il Partecipante, nel Modulo di sottoscrizione, opta per l'invio della lettera di conferma dell'operazione in formato elettronico il diritto fisso è pari a 6,00 Euro;
5) un diritto fisso pari a 2,50 Euro per ogni operazione di rimborso programmato nell'ambito del "Servizio Cedola su Misura" nonché per ogni operazione di passaggio tra Fondi programmato (*switch* programmato);
6) un diritto fisso pari a 5,00 Euro per il primo versamento nell'ambito di Investimenti Programmati nonché pari a 2,50 Euro per ogni versamento successivo;
7) diritto fisso pari a 2,00 Euro per l'operazione di stacco cedola; se il Partecipante, nel Modulo di sottoscrizione o successivamente, opta per l'invio della lettera di conferma dell'operazione in formato elettronico, non è applicato alcun diritto fisso;
8) un diritto fisso per il rimborso delle spese amministrative per l'emissione e il frazionamento dei certificati fisici, pari a 10,00 Euro per ogni nuovo certificato;
9) ove richiesto dal Sottoscrittore che non voglia avvalersi della facoltà di ritirare i certificati presso il Depositario, il rimborso delle spese di spedizione dei certificati, che viaggeranno a rischio del richiedente;
10) un diritto fisso per ogni pratica di successione, pari a 75,00 Euro.
11) le imposte e tasse eventualmente dovute ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti anche in relazione alla stipula del contratto di sottoscrizione ed alla comunicazione dell'avvenuto investimento e disinvestimento;
12) nel limite della copertura degli oneri effettivamente sostenuti che saranno di volta in volta indicati al Partecipante, le spese sostenute per ogni versamento effettuato mediante autorizzazione permanente di addebito in conto (SDD finanziario e relativi costi accessori) nonché il rimborso delle spese di spedizione e di assicurazione per l'invio dei mezzi di pagamento.

3.2.4 Gli importi di cui ai precedenti numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) e 10) potrebbero essere aggiornati ogni anno sulla base della variazione intervenuta rispetto all'ultimo aggiornamento dell'indice generale accertato dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Tali aggiornamenti verranno adeguatamente pubblicizzati dalla SGR con avviso sulla fonte indicata nella "*Scheda Identificativa*".

3.2.5 I Soggetti Incaricati del Collocamento non possono porre a carico dei Clienti oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento.

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

a) **Scheda Identificativa**
b) **Caratteristiche del Prodotto**
c) **Modalità di funzionamento**

c) Modalità di funzionamento

I. Partecipazione al Fondo

I.1 Previsioni generali

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.

2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.

3. La SGR impegna contrattualmente - anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile - i Collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.

4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni Partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli Partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.

5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le 12:00, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel Modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.

6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 58/1998.

7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.

8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d'Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.

9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.

10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al Sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.

11. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal Sottoscrittore.

12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.

13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.

14. La partecipazione al Fondo non è consentita ai soggetti nei confronti dei quali, ai sensi del Prospetto, non possono essere offerte o distribuite le quote del Fondo.
A tal fine la SGR può:
- respingere la richiesta di emissione o trasferimento di quote da o a tali soggetti;
- richiedere ai Partecipanti al Fondo, in qualunque momento, di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, ogni informazione ritenuta necessaria per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione al Fondo;
- procedere al rimborso d'iniziativa di tutte le quote detenute da tali soggetti.

Il rimborso d'iniziativa delle quote è determinato in base al valore unitario corrente, al netto della commissione di rimborso eventualmente applicabile ai sensi del presente Regolamento.

I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote

1. La sottoscrizione delle quote dei Fondi avviene mediante:
   - versamento in un'unica soluzione ("PIC"). L'importo minimo della sottoscrizione di quote di "Classe A" e di "Classe AP" è pari a 500,00 Euro sia per i versamenti iniziali sia per i versamenti successivi. Per le quote di "Classe A" e di "Classe AP" del Fondo Anima Pro Italia, per i versamenti successivi l'importo minimo della sottoscrizione è pari a 50,00 Euro. Per le quote di "Classe AD" l'importo minimo della sottoscrizione è pari a 2.000,00 Euro per i versamenti iniziali e pari a 500,00 Euro per i versamenti successivi. L'importo minimo della sottoscrizione di quote di "Classe F" e di "Classe Y" è pari a 1.000.000,00 di Euro per i versamenti iniziali e pari a 5.000,00 Euro per i versamenti successivi, fatta eccezione per le sottoscrizioni effettuate da parte di dipendenti ed ex dipendenti di Anima Holding S.p.A. e di Società da questa direttamente o indirettamente controllate per i quali l'importo minimo della sottoscrizione è pari a 500,00 Euro sia per i versamenti iniziali sia per i versamenti successivi; per le quote di "Classe AP" sono fatti salvi i limiti di cui al paragrafo "Caratteristiche delle Classi di quote del Fondo";
   - partecipazione ai Piani di Accumulo esclusivamente per la sottoscrizione delle quote di "Classe A", di "Classe AP" e "Classe AD" di cui alla successiva sezione I.3;
   - adesione ad operazioni di passaggio tra Fondi, disciplinate nella successiva sezione I.4;
   - Investimenti Programmati disciplinati alla successiva sezione I.5.

2. La sottoscrizione può essere effettuata:
   - direttamente presso la SGR;
   - per il tramite di Soggetti Collocatori;
   - mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 6.

3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito Modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del Sottoscrittore, degli eventuali cointestatari, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo.

   La domanda di partecipazione può essere redatta in forma libera, se raccolta nell'ambito dell'offerta ai Clienti Professionali di cui all'art. 30, comma 2, del D. Lgs. 58/1998. La SGR accetta domande di sottoscrizione di quote dei Fondi trasmesse a mezzo telefax e tramite e-mail, solo nel caso di operazioni effettuate da Clienti Professionali che abbiano stipulato apposita convenzione con la SGR.

   La convenzione non è necessaria qualora le domande di sottoscrizione di Clienti Professionali vengano trasmesse alla SGR per il tramite di piattaforme di raccolta ordini autorizzate a tale scopo dalla SGR stessa.

4. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con rappresentanza ai Soggetti Incaricati del Collocamento, redatto sul Modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto per la prestazione di servizi di investimento e di servizi accessori preventivamente sottoscritto con il Soggetto Collocatore.

   I Soggetti Incaricati del Collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli Sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l'immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dal Depositario. Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei Sottoscrittori.

   Il Soggetto Incaricato del Collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del Sottoscrittore in luogo dell'indicazione nominativa del medesimo; in tal caso il Collocatore provvede

senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del Sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest'ultimo, ovvero in caso di revoca del mandato, ovvero su richiesta della stessa SGR, in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o del Depositario.

5. Il versamento del corrispettivo in Euro può avvenire mediante:
   - assegno bancario, non trasferibile, ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all'ordine della SGR - rubrica intestata al Fondo prescelto;
   - bonifico bancario a favore della SGR - rubrica intestata al Fondo prescelto;
   - autorizzazione permanente di addebito (SDD finanziario) su un c/c bancario intestato al Sottoscrittore o ad uno dei cointestatari, in caso di adesione ad un Piano di Accumulo per i soli versamenti unitari successivi al primo. L'importo da addebitare coinciderà con l'importo dei versamenti indicati nei Piani di Accumulo.

6. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario.

   Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II Quote e certificati di partecipazione.

7. Le operazioni di emissione e rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella "*Scheda Identificativa"* del presente Regolamento.

8. La SGR si impegna a trasmettere al Depositario gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.

   La SGR può conferire ai Soggetti Incaricati del Collocamento una procura per la girata all'incasso, a favore dei singoli Fondi, degli assegni bancari utilizzati quali mezzi di pagamento. Tali assegni sono incassati a cura dell'Incaricato del Collocamento entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione (da tale data decorrono i giorni di valuta) e gli importi sono bonificati a favore del conto corrente di pertinenza del Fondo aperto presso il Depositario.

I.3 Sottoscrizione delle quote mediante Piani di Accumulo

1. La sottoscrizione delle quote di "Classe A", "Classe AP" e "Classe AD" può avvenire anche mediante adesione ai **Piani di Accumulo ("PAC")**, che consentono al Sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel Fondo.

2. L'adesione al Piano si attua mediante la sottoscrizione di un apposito Modulo nel quale sono indicati:
   - il Valore Nominale del Piano;
   - il numero dei versamenti e/o la durata del Piano;
   - l'importo unitario e la cadenza dei versamenti;
   - per la "Classe A" e per la "Classe AP" l'importo corrisponde ad almeno n. 1 versamento da corrispondere in sede di sottoscrizione. Per la "Classe AD", che prevede un importo minimo iniziale pari a 2.000,00 Euro, il numero dei versamenti da corrispondere in sede di sottoscrizione è pari ad almeno n. 40 qualora l'importo prescelto sia pari all'importo minimo unitario, di cui al successivo punto 4, ovvero un numero di versamenti che - in funzione dell'importo minimo unitario prescelto - consenta di rispettare l'importo minimo iniziale previsto per detta Classe (per esempio, n. 20 versamenti in caso di importo unitario prescelto pari a 100,00 Euro).

3. Il Piano di Accumulo prevede versamenti periodici il cui numero può, a scelta del Sottoscrittore, essere compreso tra un minimo di 12 versamenti ed un massimo di 500 versamenti.

4. L'importo minimo unitario di ciascun versamento è uguale o multiplo di 50,00 Euro, al lordo degli oneri di sottoscrizione. Il Sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento - nell'ambito del Piano - versamenti anticipati, purché multipli o superiori al versamento unitario prescelto. Qualora tali versamenti non fossero multipli del versamento unitario prescelto la Società di Gestione:
   - calcola il numero delle rate del Piano unicamente sulla base della parte del versamento anticipato corrispondente all'importo minimo delle rate (pari a 50,00 Euro o multiplo della suddetta cifra, a seconda dell'importo del versamento);
   - applica la commissione di sottoscrizione, nella misura prevista dal paragrafo 3.2.1 della parte b) del presente Regolamento, sulla parte di versamento anticipato corrispondente all'importo minimo delle rate e la preleva secondo le modalità specificatamente previste per i Piani di Accumulo dalla richiamata disposizione.

Sulla parte residua del versamento anticipato, la Società preleva la commissione di sottoscrizione nella misura integrale prevista dal paragrafo 3.2.1 della parte b) del presente Regolamento.
I versamenti anticipati comportano la riduzione proporzionale della durata del Piano.

5. Per i versamenti previsti dal Piano di Accumulo il Sottoscrittore può avvalersi dei mezzi di pagamento previsti nel punto 5 della sezione I.2.

   È altresì ammessa l'autorizzazione permanente di addebito (SDD finanziario) sul conto corrente bancario indicato dal Sottoscrittore per i soli versamenti unitari successivi al primo.

6. È facoltà del Sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del Piano di Accumulo senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico.

7. La lettera di conferma dell'avvenuto investimento è inviata in occasione del primo versamento e, successivamente, con cadenza semestrale solo nei semestri in cui sono effettuati i versamenti.

8. Nel rispetto di quanto indicato nel precedente punto 2, il Sottoscrittore può variare il Piano in qualunque momento mediante la variazione:
   - della durata residua del Piano;
   - dell'importo unitario dei versamenti successivi;
   - della cadenza dei versamenti.

   Le disposizioni di variazione del Piano sono comunicate secondo le modalità indicate nel punto 2 del paragrafo I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote. Le disposizioni di variazione hanno efficacia dal giorno di ricezione da parte della SGR e saranno operative dalla data della prima operazione da parte della SGR. La SGR impegna contrattualmente i Collocatori ad inoltrare le disposizioni di variazione entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione.

9. La SGR provvede - ove del caso - a rideterminare il valore nominale del Piano e il totale delle commissioni dovute e le nuove commissioni da applicare sui versamenti residui. Non si farà comunque luogo a rimborsi di commissioni.

I.4 Operazioni di passaggio tra Fondi *(switch)*

1. Contestualmente al rimborso di quote di un Fondo, il Partecipante ha facoltà di sottoscrivere quote di altri Fondi della SGR (escluse le quote del Fondo "Anima Pro Italia") nel rispetto degli importi minimi di versamento ed alle condizioni previste dai rispettivi Regolamenti.
   Ai fini della verifica del rispetto del predetto importo minimo, si considera il controvalore delle quote rimborsate al lordo della ritenuta fiscale eventualmente applicata.
   È, inoltre, consentito il passaggio tra Fondi anche per importi inferiori all'importo minimo di versamento unicamente se il passaggio viene richiesto per tutte le quote sottoscritte dal Partecipante.

2. L'operazione di passaggio tra Fondi può essere effettuata direttamente ovvero per il tramite dei Soggetti Collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione.

3. Le operazioni di passaggio tra Fondi possono avvenire per richiesta scritta o anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

   La SGR accetta domande inerenti a operazioni di passaggio di quote di Fondi trasmesse a mezzo telefax e tramite e-mail, solo nel caso di operazioni effettuate da Clienti Professionali che abbiano stipulato apposita convenzione con la SGR.
   La convenzione non è necessaria qualora le domande inerenti a operazioni di passaggio tra Fondi di Clienti Professionali vengano trasmesse alla SGR per il tramite di piattaforme di raccolta ordini autorizzate a tale scopo dalla SGR stessa.

4. La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all'operazione di passaggio tra i Fondi con la seguente modalità:
   - il valore del rimborso è determinato il giorno di ricezione della richiesta di trasferimento. Si intendono convenzionalmente ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 12:00;
   - il giorno della sottoscrizione del Fondo prescelto dal Partecipante coincide con quello del pagamento del rimborso, che deve avvenire entro il 4° giorno successivo a quello di determinazione del rimborso.

5. Il Sottoscrittore che abbia disposto l'immissione delle quote nel certificato cumulativo depositato presso il Depositario può impartire istruzioni alla SGR per ottenere un rimborso programmato di quote, con contestuale sottoscrizione di quote di altri Fondi della SGR, indicando:

- la data da cui dovrà decorrere il piano di rimborso e contestuale reinvestimento;
- le cadenze periodiche, alternativamente mensili, trimestrali, semestrali o annuali, delle operazioni di rimborso e contestuale reinvestimento;
- l'ammontare da disinvestire, pari ad importi prestabiliti o corrispondenti ad un numero determinato di quote, al lordo della ritenuta fiscale eventualmente applicata. Tali importi non potranno essere comunque inferiori a 500,00 Euro, tranne nel caso in cui il Piano di Accumulo che si va ad alimentare sia di importo inferiore;
- i Fondi nei quali dovranno essere reinvestite le quote rimborsate.

6. Qualora il Partecipante impartisca alla SGR istruzioni per ottenere un rimborso programmato di quote, con contestuale sottoscrizione di quote di altri Fondi gestiti dalla SGR, si applicherà il diritto fisso previsto dal precedente paragrafo 3.2.3.

I.5 Investimenti Programmati

1. Esclusivamente per i Fondi "Classe A", "Classe AP", "Classe F" e "Classe Y", la sottoscrizione delle quote può avvenire anche attraverso l'adesione ad "Investimenti Programmati" a condizione che le quote sottoscritte siano immesse nel certificato cumulativo. Gli Investimenti Programmati consentono al Sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento, mediando i prezzi di acquisto delle quote e pianificando l'impiego di flussi finanziari certi.

2. Nel Modulo di sottoscrizione devono essere indicati, oltre a quanto previsto alla precedente sezione I.2: l'importo da corrispondere in sede di sottoscrizione; il numero dei versamenti (da 2 a 12); l'importo unitario (pari a multipli di 50 Euro, con un minimo di 500 Euro per la "Classe A" e la "Classe AP", nonché per la "Classe F" e la "Classe Y" limitatamente alle sottoscrizioni effettuate da parte di dipendenti ed ex dipendenti di Anima Holding S.p.A. e di Società da questa direttamente o indirettamente controllate e pari a multipli di 50 Euro, con un minimo di 5.000 Euro per la "Classe F" e la "Classe Y"); la cadenza dei versamenti (mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale o semestrale); il valore complessivo (definito anche "Valore Nominale dell'Investimento Programmato") e la durata dell'investimento (che deve esaurirsi nell'arco di un anno). I mezzi di pagamento sono quelli previsti nella precedente sezione I.2. La SGR accetta domande di investimenti programmati di quote di Fondi trasmesse a mezzo telefax e tramite e-mail, nel caso di operazioni effettuate da Clienti Professionali che abbiano stipulato apposita convenzione con la SGR.

3. Il Sottoscrittore può inoltre effettuare in qualsiasi momento versamenti anticipati ovvero sospendere o interrompere i versamenti senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico.

4. Nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, il Sottoscrittore ha la facoltà di dare le disposizioni relative ai versamenti nell'ambito di un Investimento Programmato avvalendosi di tecniche di comunicazione a distanza secondo quando specificato nella precedente sezione I.2.

II. Quote e certificati di partecipazione

1. I certificati nominativi possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse.

2. Il Depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei Partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella "*Scheda Identificativa*", a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.

3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il Partecipante può sempre chiedere - sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente - l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per singoli Partecipanti. È facoltà del Depositario procedere - senza oneri per il Fondo o per i Partecipanti - al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli Partecipanti.
   Il Partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il Partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.

4. A richiesta degli aventi diritto, è ammesso il frazionamento o il raggruppamento dei certificati nominativi.

5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

III. Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti

1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.

2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del Depositario.

3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del Regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

IV. Spese a carico della SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del Fondo o dei Partecipanti.

V. Valore unitario della quota e sua pubblicazione

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella "*Scheda Identificativa*", dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai Partecipanti che ne facciano richiesta. Limitatamente ai primi 10 giorni di calcolo del valore unitario della quota, il valore giornaliero rimarrà invariato a 5,00 Euro.

2. La SGR sospende il calcolo in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.

3. Al cessare di tali situazioni la SGR determina il valore unitario della quota e provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.

4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
   a) reintegra i Partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo Partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai Partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
   b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'idonea informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR.
   Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR - ferma restando la descrizione dell'evento nella Relazione di gestione del Fondo - può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.

5. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1% del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore") la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei Partecipanti e del Fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente Regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

VI. Rimborso delle quote

VI.1 Previsioni generali

1. I Partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.

2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare - se emessi - deve avvenire mediante apposita domanda.
La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un Soggetto Incaricato del Collocamento.
La SGR accetta domande di rimborso di quote dei Fondi trasmesse a mezzo telefax e tramite e-mail, nel caso di operazioni effettuate da Clienti Professionali che abbiano stipulato apposita convenzione con la SGR.
La convenzione non è necessaria qualora le domande di rimborso di Clienti Professionali vengano trasmesse alla SGR per il tramite di piattaforme di raccolta ordini autorizzate a tale scopo dalla SGR stessa.

3. La domanda di rimborso - la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard - contiene:
   - la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
   - le generalità del richiedente;
   - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare, al lordo della ritenuta fiscale eventualmente applicata;
   - il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
   - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
   - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.

   Nel caso in cui la domanda di rimborso sia presentata o inviata direttamente alla SGR, la stessa dovrà essere accompagnata dall'attestazione in originale dell'effettiva titolarità del conto corrente su cui l'avente diritto al rimborso chiede l'accredito del controvalore, rilasciata dall'istituto bancario presso il quale è acceso il conto.
   Qualora, a fronte di una richiesta di rimborso, il Partecipante rimanga titolare di una frazione di quota, la SGR si riserva la facoltà di rimborsare anche la frazione residua e, pertanto, la totalità delle quote detenute dal Cliente.

4. La SGR impegna contrattualmente i Collocatori - anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile - ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.

5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 12:00.

6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato.
   Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal Partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.

7. La SGR ha predisposto opportuni presidi, al fine di tutelare i Partecipanti in presenza di particolari operazioni tali da generare, per la loro dimensione e frequenza, difficoltà gestionali e quindi - indirettamente - un danno agli altri Partecipanti. Le suddette operazioni sono quelle di importo particolarmente rilevante rispetto al valore complessivo del Fondo, intendendosi tali quelle pari o superiori al 3% dello stesso, ovvero quelle ravvicinate (pratica del *market timing*), intendendosi tali le richieste di rimborso pervenute alla SGR nei 10 giorni lavorativi successivi alla data di sottoscrizione, il cui importo sia almeno pari all'1% del valore del Fondo, secondo l'ultimo valore della quota pubblicato sulla fonte indicata nella "*Scheda Identificativa*".

   Per contrastare le predette pratiche, la SGR ha la facoltà di determinare il valore del rimborso e della successiva sottoscrizione secondo modalità diverse da quelle ordinarie. In particolare, il regolamento del rimborso avverrà entro il quinto giorno lavorativo decorrente dalla data di ricezione della richiesta di rimborso o di passaggio ad altro Fondo (il giorno di regolamento della sottoscrizione del Fondo prescelto coincide con quello di regolamento del rimborso).

   La presente procedura si applica anche qualora il Partecipante abbia inoltrato richieste singolarmente inferiori ai limiti sopraindicati ma cumulativamente superiori a detti limiti.
   In particolare, nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante, sarà rispettato l'ordine di ricezione delle stesse.

8. La SGR provvede, tramite il Depositario, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.

9. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare - in relazione all'andamento dei mercati - richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai Partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.

10. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

VI.2 Modalità di rimborso delle quote

1. Il rimborso può alternativamente avvenire a mezzo bonifico o assegno circolare non trasferibile esclusivamente agli aventi diritto.
2. Il Partecipante che abbia disposto l'immissione delle quote nel certificato cumulativo depositato presso il Depositario, può impartire istruzioni alla SGR per ottenere un rimborso programmato di quote mediante adesione al "Servizio Cedola su Misura", indicando:
   - la data da cui dovrà decorrere il piano di rimborso;
   - le cadenze periodiche delle operazioni di rimborso. I rimborsi potranno avere una frequenza alternativamente mensile, trimestrale, semestrale o annuale;
   - l'ammontare da disinvestire pari ad importi prestabiliti o corrispondenti ad un numero determinato di quote, al lordo della ritenuta fiscale eventualmente applicata. Tali importi non potranno essere comunque inferiori a 100,00 Euro;
   - l'istituto e il relativo conto corrente sul quale accreditare le somme disinvestite.

   La SGR accetta domande di rimborso programmato di quote di Fondi trasmesse a mezzo telefax e tramite e-mail, nel caso di operazioni effettuate da Clienti Professionali che abbiano stipulato apposita convenzione con la SGR.

3. Le istruzioni relative al "Servizio Cedola su Misura" possono essere impartite sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente: in quest'ultimo caso le istruzioni dovranno pervenire alla SGR direttamente o per il tramite dei Soggetti Collocatori, non oltre il 6° giorno antecedente la data indicata per la prima operazione e dovranno indicare le complete generalità del Partecipante e le disposizioni relative alle modalità di pagamento.

4. I rimborsi inerenti al "Servizio Cedola su Misura" vengono eseguiti in base al valore unitario della quota del giorno coincidente (o immediatamente successivo nel caso di Borsa chiusa o di festività nazionale italiana) con la data prestabilita dal Partecipante e l'importo viene messo a disposizione del richiedente alla data e secondo le modalità dallo stesso indicate. Qualora alla data individuata per la valorizzazione del rimborso il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo programmato la relativa disposizione si intenderà inefficace e non verrà eseguita neppure in parte. In tal caso la SGR avviserà tempestivamente il Partecipante.

5. Le istruzioni per i rimborsi inerenti al "Servizio Cedola su Misura" si intendono valide fino a comunicazione di revoca da parte del Partecipante da far pervenire alla SGR entro il 6° giorno lavorativo antecedente alla data prestabilita per il rimborso.
   Entro il medesimo termine il Partecipante può chiedere di non procedere al singolo disinvestimento in scadenza, senza che ciò comporti decadenza dal piano di rimborso. Qualora il Partecipante si avvalga di tale facoltà per più di due volte consecutive, ovvero per due volte consecutive non sia possibile dar corso al rimborso programmato in quanto il controvalore delle quote non raggiunge l'ammontare dell'importo programmato, la SGR intenderà revocata l'adesione al "Servizio Cedola su Misura".
   In ogni caso, la revoca del "Servizio Cedola su Misura" non comporta onere di alcun tipo per il Partecipante al Fondo.

6. È fatto salvo il diritto del Partecipante di chiedere in qualsiasi momento ulteriori rimborsi in aggiunta a quelli programmati.

VII. Modifiche del Regolamento

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.

2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei Partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa.
   Tali modifiche oltre che pubblicate sono contestualmente comunicate a ciascun Partecipante.
   Il Partecipante può richiedere che tali informazioni siano comunicate con mezzi elettronici anziché in formato cartaceo.

Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei Partecipanti - diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a Piani di Accumulo già stipulati.

3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i Partecipanti.

4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei Partecipanti.

5. Copia dei Regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai Partecipanti che ne fanno richiesta.

VIII. Liquidazione del Fondo

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella "*Scheda Identificativa*" o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
   - in caso di scioglimento della SGR;
   - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.

2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.

3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza.
   La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
   a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
   b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei Partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
   c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un Rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
   d) la Società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul Rendiconto finale di liquidazione;
   e) il Rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, il Depositario, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli Partecipanti.
   Ogni Partecipante potrà prendere visione del Rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
   f) il Depositario, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal Rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
   g) le somme spettanti ai Partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario, in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
   h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. *g)* si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. *e)*;
   i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.

ANIMA SGR S.p.A. - Società di gestione del risparmio

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.
Corso Garibaldi 99 - 20121 Milano - Telefono: +39 02 80638.1 - Fax +39 02 80638222
Cod. Fisc./P.IVA e Reg. Imprese di Milano n. 07507200157
Capitale Sociale Euro 23.793.000 int. vers. - R.E.A. di Milano n. 1162082
www.animasgr.it - Info: clienti@animasgr.it
Numero verde: 800.388.876